



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot. n. R.U. 11560/U

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'articolo 1 comma 488, concernente la ritenuta sulle vincite del gioco del lotto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'articolo 1, comma 89, lettera c) concernente la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) di introdurre ulteriori forme di gioco ispirata ai meccanismi di gioco del lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 49 recante limitazioni all'uso del contante con finalità di antiriciclaggio;

Visto il decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 24, comma 39, lettera c) che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) la possibilità di introdurre ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizioni distinte da quelli attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa;

Visto il decreto direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2, concernente il pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 23 gennaio 2013, n. 2937, con il quale sono state individuate le caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a distanza;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190, e in particolare l'articolo 1, comma 653, che ha previsto l'affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;

Visto l'atto di convenzione del 20 giugno 2016, n. 58555, sulla base del quale a partire dal 30 novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l.;

Visto il decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni con la legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che fissa all'otto per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto;

Vista la nota del 6 marzo 2017, n. 0085/17, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l. ha proposto l'introduzione di un nuovo gioco numerico a quota fissa ad estrazione giornaliera di elevata semplicità al fine di soddisfare le richieste emerse nelle indagini di mercato svolte;

Ritenuto di poter condividere l'iniziativa proposta anche in relazione sia alla periodicità dell'estrazione sia al limitato importo di giocata;

Vista la nota del 14 luglio 2017, n. 354/17 con la quale la Società Lottoitalia s.r.l. ha presentato la certificazione relativa al calcolo probabilistico delle varie categoria di vincita ed alla determinazione del pay-out relativo alla struttura premi per il nuovo gioco giornaliero;

Vista la nota del 6 ottobre 2017, n. 480/17, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l. ha proposto per il nuovo gioco la denominazione di "MillionDay";

Vista la nota del 28 novembre 2017, n. 566/17, con la quale la Società Lottoitalia S.r.l. ha trasmesso la Certificazione di sicurezza e casualità dell'algoritmo individuato per l'estrazione dei numeri vincenti del "MillionDay", rilasciata dal Centro di Ricerca Cyber Intelligence and information Security (CIS) dell'Università La Sapienza di Roma;

Vista la disposizione del Direttore Centrale gestione tributi e monopolio giochi del 12 dicembre 2017, n. 138243/U, con la quale è stata istituita la Commissione di valutazione delle soluzioni tecnologiche per l'introduzione del nuovo gioco denominato "MillionDay" ;

Visto il verbale del 21 dicembre 2017, n. 144646/I con il quale la suddetta Commissione, all'esito delle prove effettuate, ha confermato che il sistema estrazionale assicura le richieste condizioni di imprevedibilità, equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità;

Vista la nota del 13 dicembre 2017, n. 598/17 con la quale la società Lottoitalia S.r.l. ha rappresentato la necessità di procedere all'attivazione graduale del nuovo gioco presso le ricevitorie, considerata la complessità delle operazioni previste per il rilascio dello stesso;

Ritenute condivisibili le motivazioni addotte e accoglibile la proposta avanzata:

DETERMINA

Articolo 1 (oggetto)

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità del gioco numerico a quota fissa denominato "MillionDay";
2. La raccolta del gioco è effettuata presso tutte le ricevitorie del gioco del lotto e presso i punti vendita a distanza autorizzati.

Articolo 2 (modalità di gioco)

1. Il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 55.
2. La giocata si effettua pronosticando 5 numeri, da confrontare con i 5 numeri estratti.
3. L'estrazione dei 5 numeri vincenti ha frequenza giornaliera e viene effettuata alle ore 19:00 di ciascun giorno e, comunque, non prima della conclusione del processo di chiusura del gioco.
4. L'estrazione dei 5 numeri vincenti avviene attraverso un sistema informatico automatizzato, approvato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che genera una sequenza di numeri casuali da 1 a 55 senza ripetizione dei numeri già estratti.
5. La raccolta delle giocate relativa a ciascun concorso è effettuata tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00 ad eccezione dell'intervallo temporale che va dalle ore 18:45 fino alle 19:05 e comunque non prima dell'esito positivo dell'estrazione del concorso precedente.
6. I numeri estratti di ogni singola estrazione sono riportati nel notiziario delle estrazioni di cui al successivo articolo 8 e visualizzati presso ogni ricevitoria tramite appositi dispositivi visivi,

nonché pubblicati sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it e del concessionario www.millionday.it.

7. Qualora si verificano impedimenti di qualsivoglia natura che non consentano l'estrazione dei numeri vincenti nell'orario stabilito, la stessa è effettuata non appena possibile e comunque prima che avvenga l'estrazione del concorso successivo.

Articolo 3 (scontrino)

1. Per ciascuna giocata è rilasciato lo scontrino di gioco il quale riporta necessariamente:
 - a) il logo del gioco;
 - b) i numeri giocati;
 - c) il giorno dell'estrazione a cui si intende partecipare;
 - d) la data e l'ora della giocata;
 - e) l'importo della giocata;
 - f) i riferimenti della ricevitoria;
 - g) eventuali comunicazioni al giocatore;
2. Il giocatore è tenuto ad assicurarsi che lo scontrino riporti esattamente la giocata e che esso sia completo, integro e leggibile.
3. Qualora lo scontrino non abbia tali requisiti va ritirato dal ricevitore e la relativa giocata va annullata e sostituita con un nuovo scontrino.

Articolo 4 (posta di gioco)

1. La posta di gioco è fissata a euro 1.
2. La giocata consente la partecipazione a tutte le categorie di vincita previste sulla base della corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli estratti.

Articolo 5
(giocate in abbonamento)

1. Le giocate possono essere effettuate anche per più concorsi consecutivi, fino ad un massimo di 20.
2. La giocata per più concorsi consecutivi genera l'emissione di un numero di scontrini di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare.
3. Ogni scontrino attestante l'avvenuta giocata per un singolo concorso conferisce, in capo al giocatore, il diritto a partecipare solo al concorso per il quale è stato emesso.
4. Non è possibile annullare la giocata ad un singolo concorso senza aver annullato prima le giocate relative a tutti i concorsi successivi.
5. Ai fini della rendicontazione delle giocate per più concorsi consecutivi, si applicano gli articoli 5 e 6 del D.D. del 4 dicembre 2008.

Articolo 6
(categorie di vincita)

1. Le vincite al "MillionDay" derivano dalla corrispondenza di due o più dei 5 numeri pronosticati con quelli estratti.
2. I premi, al lordo delle ritenute di legge, sono i seguenti:
 - in caso di corrispondenza di due dei cinque numeri pronosticati con due dei cinque numeri estratti il premio è pari a 2,1739130 volte la posta;
 - in caso di corrispondenza di tre dei cinque numeri pronosticati con tre dei cinque numeri estratti il premio è pari a 54,3478261 volte la posta;
 - in caso di corrispondenza di quattro dei cinque numeri pronosticati con quattro dei cinque numeri estratti il premio è pari a 1.086,9565217 volte la posta;
 - in caso di corrispondenza di cinque dei cinque numeri pronosticati con cinque dei cinque numeri estratti il premio è pari a 1.086.956,5217391 volte la posta.
3. Per ogni scontrino è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilità.
4. Alle vincite si applica la ritenuta dell'otto per cento.

Articolo 7
(partecipazione al gioco)

1. La partecipazione al gioco può essere effettuata:
 - a) compilando la schedina di gioco, anche tramite dispositivi digitali, marcando i numeri che si intende giocare;
 - b) comunicando a voce al ricevitore i numeri che si intende giocare. Il ricevitore prima di confermare la giocata è tenuto a verificare insieme al giocatore l'esattezza della giocata;
 - c) mediante partecipazione a distanza sui canali di gioco messi a disposizione dai punti vendita autorizzati e secondo le modalità indicate nel D.M. 23 gennaio 2013, n. 2937/giochi/Itt.

Articolo 8
(notiziario delle estrazioni)

1. Il notiziario delle estrazioni, pubblicato presso le ricevitorie, costituisce il documento ufficiale dei numeri vincenti per ogni concorso.

Articolo 9
(riscossione delle vincite)

1. Le vincite conseguite presso ciascuna ricevitoria sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle vincite del "MillionDay".
2. Il pagamento delle vincite è eseguito su presentazione dello scontrino originale a condizione che lo stesso sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata sul sistema informatico del concessionario.
3. Lo scontrino per il pagamento della vincita deve essere presentato entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino Ufficiale.
4. Le vincite vengono pagate con le modalità previste all'articolo 2 della determina del 5 marzo 2012, n. 9385, e successive modificazioni.
5. Le vincite conseguite sulle giocate effettuate mediante partecipazione a distanza sono rese note e pagate secondo le modalità di cui al d.M. 23 gennaio 2013, n. 2937/giochi/Itt.

Articolo 10
(vigilanza sulle estrazioni)

1. La Commissione di vigilanza prevista all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, controlla la funzionalità del sistema estrazionale di cui all'articolo 2, comma 4, con intervalli non superiori ai 5 giorni. A tal fine, in apposita postazione predisposta dal Concessionario anche presso la sede dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Roma, si svolge la verifica su un resoconto derivante dal sistema estrazionale contenente, quanto meno, i seguenti dati:
 - a) numero delle giocate;
 - b) numeri estratti;
 - c) ultima giocata con orario;
 - d) orario chiusura gioco;
 - e) orario di estrazione;
 - f) il sigillo alfanumerico attestante univocamente la corretta chiusura del concorso e le relative giocate.
2. La Commissione, verificati i dati che il sistema ha fornito, redige apposito verbale della constatazione di funzionalità e ne trasmette copia al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al Concessionario.
3. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Concessionario.
4. Le chiavi crittografiche utilizzate per definire il sistema di randomizzazione per il "MillionDay" sono generate, con cadenza annuale, dal Concessionario sotto la vigilanza di un'apposita Commissione individuata nella composizione con determina del Direttore gestioni tributi e monopolio giochi.

Articolo 11
(validazione giocate)

1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, incaricati del controllo di chiusura del concorso del gioco del lotto e alla validazione delle relative giocate vincenti, procedono periodicamente, presso la sede del Concessionario, alle operazioni di verifica delle giocate emesse e vincenti del MillionDay nonché al controllo sulla conservazione dei supporti informatici sui quali sono registrate.

Articolo 12
(adempimenti contabili del concessionario)

1. Alle riscossioni e versamenti del Concessionario e a tutti gli adempimenti contabili dello stesso e dei ricevitori si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del d.P.R. 7 agosto 1990, n.303 e successive modificazioni.

Articolo 13
(obblighi del concessionario)

1. Il Concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento del gioco è tenuto:
 - a) a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale, periferico e quello relativo alla generazione casuale dei numeri necessari all'effettuazione delle estrazioni e, ove necessario, all'implementazione dell'hardware;
 - b) a definire modalità, approvate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di effettuazione del monitoraggio periodico, finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti del sistema estrazionale indicati al precedente punto a);
 - c) a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai ricevitori del gioco di adeguato materiale informativo promozionale per favorire la conoscenza delle modalità del gioco da parte dei giocatori;
 - d) a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco il materiale necessario per garantire la partecipazione al gioco da parte degli utenti;
 - e) a sostenere la fase di lancio del gioco attraverso adeguate iniziative informative;
 - f) a custodire i supporti di cui all'articolo 11 nei quali sono registrati i dati relativi alla raccolta delle giocate, alle estrazioni effettuate e alle vincite conseguite, che vengono periodicamente inviati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - g) a produrre nell'ambito della rendicontazione del gioco del lotto una specifica rendicontazione del gioco "MillionDay".

Articolo 14
(norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente determinano valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto anche con partecipazione a distanza.

Articolo 15
(entrata in vigore)

1. Il giorno 7 febbraio 2018 ha inizio la raccolta del gioco e in pari data è effettuata la prima estrazione del gioco; la raccolta del nuovo gioco è avviata progressivamente presso le ricevitorie, secondo un piano programmato, nel termine massimo di 10 giorni.
2. Al fine di consentire le necessarie integrazioni ai sistemi di raccolta dei punti vendita a distanza, la raccolta del gioco, presso tali punti vendita, ha inizio il giorno 7 marzo 2018.
3. La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - www.agenziadoganemonopoli.gov.it che tiene in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma 26 gennaio 2018

Giovanni Kessler

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*